
MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

“Decreto Cura Italia”

2. Approfondimento: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

19 MARZO 2020

INTRODUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge (**D.L. 17 marzo 2020, n. 18**) che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto interviene con provvedimenti su **quattro fronti principali e altre misure settoriali**:

- 1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;**
- 2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;**
- 3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;**
- 4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.**

Di seguito una panoramica delle principali **misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.**

I. SOSPENSIONE RATE MUTUI «PRIMA CASA» PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'articolo 54 del Decreto ha esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti in difficoltà la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo sulla prima casa attraverso l'utilizzo del c.d. Fondo Gasparrini.

Per poterlo richiedere i titolari del mutuo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere titolari della proprietà dell'immobile oggetto del mutuo;
- essere titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250 mila.

La misura straordinaria non prevede obbligo di presentare l'Isce, mentre la condizione ordinariamente prevista per l'accesso al Fondo Gasparrini è il possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 30 mila.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

SOSPENSIONE RATE MUTUI «PRIMA CASA» PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La sospensione è prevista per le «partite Iva» che, autocertifichino di aver perso:

- in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020
- ovvero nel minor lasso temporale intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la predetta data

oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della **chiusura** o della **restrizione della propria attività** operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Il modello di autocertificazione da presentare alla banca è scaricabile dal sito CONSAP:

<https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa>

(Il modello dovrà presumibilmente essere adeguato dal MEF per tener conto ad esempio del fatto che non serve presentare l'Isee)

SOSPENSIONE RATE MUTUI «PRIMA CASA» PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Sono **esclusi**, inoltre, i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

2. MORATORIA DEI FINANZIAMENTI A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'articolo 56 del Decreto stabilisce che le **micro, piccole e medie imprese**, con esposizioni debitorie in essere al 17 marzo 2020, non classificate come deteriorate, possono comunicare a banche e intermediari finanziari, con un'autocertificazione, in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, di voler usufruire della moratoria prevista dal Decreto, per la quale:

- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le **aperture di credito a revoca** e i **prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** (Esempi: linee di cassa, anticipi fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e con le stesse condizioni i **prestiti non rateali** (Esempi: Finimport, etc);
- sono sospesi fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle **rate dei mutui e finanziamenti** (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei **canoni di leasing**. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario.

La comunicazione da inoltrare alla banca deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

I BENEFICIARI:

LA DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Decreto (art. 56 co. 5) individua come beneficiari della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

La definizione data dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 richiamata dal Decreto è la seguente:

MICRO IMPRESA:

- meno di **10 occupati** (ULA);
- **fatturato** annuo oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **2 milioni di euro**.

PICCOLA IMPRESA:

- meno di **50 occupati** (ULA);
- **fatturato** annuo oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **10 milioni di euro**.

MEDIA IMPRESA:

- meno di **250 occupati**;
- **fatturato** annuo non superiore a **50 milioni di euro**, oppure un **totale di bilancio** annuo non superiore a **43 milioni di euro**.

SUPERAMENTO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI DI ENTRAMBI I LIMITI.

(La prime interpretazioni della norma fanno rientrare tra i possibili beneficiari anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, in quanto la raccomandazione 2003/361/CE, definisce l'impresa come "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. Sul punto si attendono chiarimenti)

3. CREDITO D'IMPOSTA SU CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI

L'articolo 55 del Decreto stabilisce che le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, così detti crediti deteriorati, **possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA)**, relative alle:

- **perdite fiscali** riportabili ex art. 84 del Tuir non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- **le eccedenze ACE** che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile.

Le componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si possono trasformare in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio.

Non si può applicare alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o lo stato di insolvenza.

I crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società "terze", non si può applicare a cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile.

L'efficacia della trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, data dalla quale le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 e quindi nel quadro RK della dichiarazione dei redditi.

4. POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'art. 49 del Decreto potenzia il Fondo Garanzia per le PMI per 9 mesi (quindi fino al 17 dicembre 2020), con le seguenti misure:

- la garanzia è concessa gratuitamente;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l'importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);
- in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente;
- la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale" consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
- per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3 mila euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

5. ALTRE MISURE

- **Art. 57: supporto di Cassa Depositi e Prestiti** per la liquidità non solo delle PMI, ma anche imprese più grandi, grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza e che non hanno accesso al Fondo di garanzia per le PMI. La Cassa Depositi e Prestiti, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti e a condizioni di mercato;
- **Art. 58:** possibilità di richiedere la **sospensione per i finanziamenti concessi da SIMEST, sino a 12 mesi**, del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente;
- **Art. 59:** riduzione dei costi per le PMI della **garanzia dei confidi**.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati